

COMUNE DI CALVENE

PROVINCIA DI VICENZA

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CAMPO DA CALCIO
E DEI RELATIVI SPOGLIATOI**

L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno del mese di, nella sede Municipale del Comune di Calvene,

TRA

Il COMUNE DI CALVENE, con sede in Calvene in Piazza Resistenza n. 1 (C.F. 84001990245) rappresentato dal Responsabile dell' Area Tecnica - Assetto Sviluppo del Territorio - Ambiente, Geom. Giovanni Pozzan che dichiara di intervenire in questo atto ai sensi degli artt. 107, comma 3, e 109, comma 2 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

E

Il Sig., nato a il residente a in via - C.F. - in qualità di Presidente/Legale Rappresentante dell'Associazione/Società Sportiva con sede in, Via n. - C.F. n. - P. Iva n.;

PREMESSO che:

- il Comune di Calvene è proprietario del seguente impianto sportivo: campo da calcio con annessi spogliatoi facente parte degli impianti sportivi comunali ubicati in località Chiavona;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 29.06.2015 sono stati fissati i criteri generali ed obiettivi per l'affidamento della gestione di detto impianto sportivo comunale, di seguito riportati:

a) scelta dell'affidatario tra le associazioni sportive, senza scopo di lucro, regolarmente costituite;

b) selezione da effettuarsi su presentazione di un progetto che preveda in modo dettagliato le modalità di gestione dell'impianto con particolare riferimento alla custodia, alla manutenzione ordinaria ed eventuali proposte straordinarie e migliorative dell'impianto;

c) disponibilità a concedere l'uso dell'impianto ad altri soggetti indicati dal Comune;

- con deliberazione di G.C. n.36 del 26/06/2018, è stato disposto di affidare la gestione dell'impianto sportivo ai soggetti individuati con selezione pubblica;

- con determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica n. _____ del _____, sono stati approvati gli esiti della selezione pubblica finalizzata all'appalto di cui trattasi ed è stato disposto l'affidamento per n. 10 anni alla Associazione/Società Sportiva con sede a in Via, Cod. Fisc. n.;

- che la gestione dell'impianto sportivo dovrà svolgersi secondo i criteri e le condizioni indicate nella presente convenzione;

Ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1 - Scopo

Lo scopo della convenzione consiste nell'affidamento della gestione del seguente impianto sportivo di Calvene: campo da calcio con annessi spogliatoi facente parte degli impianti sportivi comunali ubicati in località Chiavona, con utilizzo limitato alle sole ore diurne della giornata.

E' quindi escluso l'impiego dell'esistente impianto di illuminazione notturna, che prima di un suo riutilizzo andrà riqualificato sotto il profilo della sicurezza, del risparmio energetico e del contenimento dell'inquinamento luminoso, con somme al momento non disponibili.

L'affidatario del servizio, qualora interessato all'impianto di illuminazione notturna, avrà comunque la facoltà di presentare una proposta di riqualificazione a suo carico che, se approvata dall'Amministrazione, sarà oggetto di futura convenzione contemplante anche l'estensione dell'orario di utilizzo del campo da calcio e dei relativi spogliatoi.

Art. 2 - Oggetto

Il Comune di Calvene affida all'Associazione/Società sportiva la gestione del campo da calcio con annessi spogliatoi di proprietà comunale per lo svolgimento della disciplina sportiva del calcio e relativa custodia e manutenzione degli immobili.

Art. 3 - Durata

La durata della convenzione è di n. 10 anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente convenzione ed è subordinata alla verifica periodica sullo stato di conservazione dell'impianto in convenzione, effettuata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale entro il mese di agosto di ogni anno, alla presenza di un rappresentante dell'Amministrazione e del soggetto affidatario, o suo delegato.

Dal verbale di tale verifica dovranno risultare le opere di manutenzione, nonché la tempistica per la loro esecuzione, che l'affidatario si impegna ad effettuare ed a rispettare scrupolosamente, pena la revoca per inadempienze del contraente privato, da comunicarsi tempestivamente. Il verbale verrà sottoscritto dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, da un rappresentante della Amministrazione e dall'affidatario, o suo delegato, in segno di accettazione.

Art. 4 - Consegna della struttura

L'affidatario del servizio prende in consegna il campo da calcio ed annessi spogliatoi nello stato di effettiva consistenza, formalizzato con verbale sottoscritto dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, da un rappresentante dell'Amministrazione e da un incaricato del contraente privato, da redigersi entro 20 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

Analogamente anche all'atto della riconsegna verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, apposito verbale.

Art. 5 - Impegni dell'affidatario del servizio

L'Associazione/Società sportiva dovrà gestire l'impianto sportivo organizzando l'esercizio della disciplina del calcio.

L'Associazione/Società sportiva si impegna, altresì, ad esercitare un idoneo servizio di custodia e pulizia degli immobili e degli impianti, curando in particolare:

- a) la piu' rigorosa sorveglianza sulla proprietà comunale per impedire manomissioni o danneggiamenti degli impianti, dei manufatti e degli attrezzi;
- b) la perfetta pulizia del campo da calcio e della struttura contenente gli spogliatoi, i servizi igienici ed i porticati esterni, nonché di quelle aree esterne scoperte, utilizzate da atleti e spettatori per soste e parcheggi;
- c) la manutenzione ordinaria degli impianti;
- d) la sorveglianza sull'accesso delle persone al campo, impedendolo a chiunque non sia autorizzato dall'Amministrazione comunale mettendo in atto tutte quelle forme utili e necessarie a garantire la sicurezza fisica degli utenti;
- e) la segnalazione all'Ufficio Tecnico Comunale di ogni fatto che pregiudichi la buona conservazione e il regolare funzionamento del campo da calcio, degli spogliatoi e dei servizi igienici e dei relativi impianti. In particolare nel periodo invernale, nei locali riscaldati andrà garantita una temperatura minima di esercizio atta a scongiurare danni da gelo anche in giorni di non utilizzo della struttura sportiva, e segnalata tempestivamente ogni anomalia all'impianto di riscaldamento che non possa essere prontamente risolta dall'affidatario.

Sono inoltre a carico dell'affidatario del servizio tutte le opere di ordinaria manutenzione e riparazione, dipendenti dall'uso del campo da gioco e degli spogliatoi, ivi comprese: la manutenzione del manto erboso di gioco (acquisto sementi, semine e sfalci), la riparazione o sostituzione delle reti metalliche poste a delimitazione del campo, la segnaletica interna del campo da gioco, l'acquisto e la riparazione o sostituzione di rubinetti, serrature, vetri, la sostituzione di corpi illuminanti o la loro riparazione, la periodica pulizia e manutenzione della caldaia per il riscaldamento e del boiler per la produzione di acqua calda sanitaria, effettuate da personale qualificato e annotata sul libretto di centrale.

Le spese relative alla fornitura di energia elettrica, di acqua potabile e di gas metano per il funzionamento e l'uso del campo da calcio e dei relativi spogliatoi, sono a totale carico dell'Associazione/Società sportiva affidataria del servizio, la quale dovrà altresì farsi carico delle spese per l'intestazione delle utenze in atto presso le aziende erogatrici dei sopradescritti servizi.

L'Associazione/Società sportiva affidataria potrà essere responsabile dei danni che venissero arrecati agli impianti in uso, nel caso non si riesca a stabilire con certezza a chi siano imputabili gli stessi.

Art. 6 - Impegni del concedente

La manutenzione straordinaria del campo da calcio e degli spogliatoi spetta al Comune di Calvene.

Art. 7 - Uso pubblico del campo da calcio

L'affidatario del servizio dovrà, in ogni caso, mettere a disposizione l'impianto sportivo per lo svolgimento di

eventi/iniziative organizzate dall'Amministrazione comunale, da altra Associazione con il patrocinio del Comune, da Istituzioni scolastiche, ecc.. Il concedente si riserva, altresì, l'uso del campo per manifestazioni anche diverse da quelle sportive, tenendo conto delle necessità programmate dall'affidatario e da coordinarsi con le diverse esigenze.

Onde assicurare tale coordinamento l'affidatario del servizio comunicherà periodicamente all'Amministrazione Comunale il programma delle attività per una preventiva autorizzazione ed il Comune si impegna a comunicare al gestore i suddetti eventi/iniziative con almeno 10 giorni di anticipo sulla data programmata.

In tali casi sarà dovuto all'affidatario del servizio il rimborso delle spese, direttamente a carico degli utenti, salvo il risarcimento di eventuali danni.

Inoltre il campo da calcio e i relativi spogliatoi potranno essere utilizzati nei casi previsti dal Piano Comunale/Intercomunale di Protezione Civile.

Art. 8 - Vigilanza

Il Comune eserciterà periodicamente, attraverso il personale dell'ufficio Tecnico, un controllo sulla gestione del campo da calcio e dei relativi spogliatoi, al fine di verificarne la buona conservazione nonché il regolare funzionamento.

Art. 9 - Tariffe

Le tariffe per l'uso del campo da calcio da parte dei gruppi, singoli o associazioni, diversificate in relazione alle utenze, sono stabilite dalla Giunta Comunale su proposta dell'affidatario del servizio e saranno introitate dallo stesso.

Art. 10 - Canone

L'affidatario corrisponderà al concedente il canone annuo di €, come da offerta presentata in sede di gara, con rivalutazione ISTAT (FOI) già a partire dal secondo anno dalla consegna.

Il canone dovrà essere versato in unica soluzione entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di uso mediante versamento presso il Tesoriere comunale.

Art. 11 - Obbligo di utilizzo di defibrillatore

L'affidatario del servizio è obbligato al rispetto del D.M. Salute 24.04.2013 "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita" e della L.R. n. 11/2014 - art. 26.

Art. 12 - Risoluzione delle controversie

Ogni controversia tra le parti, sia durante l'esecuzione che al termine della convenzione, sarà definita in via amichevole tra le parti. Qualora ciò non sia possibile, le controversie saranno deferite al giudice amministrativo.

Art. 13 - Forma dell'atto

La presente convenzione è stipulata nella forma della scrittura privata e sarà registrata in caso d'uso.

Art. 14 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") i dati personali forniti sono raccolti per le finalità di affidamento e gestione dell'impianto sportivo comunale.

Il titolare del trattamento è il Comune di Calvene con sede in Piazza Resistenza 1 - 36030 CALVENE (VI), i cui contatti sono i seguenti: tel. 0445860534, e-mail segreteria@comune.calvene.vi.it ; PEC calvene.vi@cert.ip-veneto.net ; il trattamento sarà svolto dai singoli addetti del Comune designati quali autorizzati al trattamento e/o dal responsabile esterno del trattamento, espressamente designato.

Art. 15 - Norma di rinvio

Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione si rinvia alle norme del codice civile sui contratti.

Per il COMUNE

Il Responsabile dell'Area Tecnica - Geom. Pozzan Giovanni

L'Associazione/Società sportiva

Il Presidente